



## TRIBUNALE DI L'AQUILA

<b>TRIBUNALE DI L'AQUILA</b>
29 MAR 2023
Nr. 333./1.2...1..... PROT.

**Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di  
L'Aquila**

**Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  
L'Aquila**

**Al Sig. Presidente del Consiglio Notarile del Distretto di  
L'Aquila**

**La Presidente Vicaria**

Rilevato:

- Che a norma dell'art. 179 ter comma 1 disp. att. cpc., come novellato dall'art. 4 comma 11 lett. c) D. Lgs. 10.10.2022 n. 149, presso ogni Tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534 bis e 591 bis cpc;
- Che il citato elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato presieduto dal Presidente medesimo, o da un suo delegato, e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco;
- Che possono chiedere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti ed i notai che abbiano una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, siano di condotta morale specchiata e siano iscritti ai rispettivi ordini professionali;
- Che i professionisti i quali aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne apposita domanda al Presidente del Tribunale, corredata dai seguenti documenti:
  1. Certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
  2. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
  3. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel Circondario del Tribunale;
  4. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Ordine professionale;

5. Titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma art. 179 ter disp. att. cpc;
- Che, ai fini del primo popolamento dell'elenco, i requisiti richiesti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica sono, anche alternativamente, i seguenti:
    - a. avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
    - b. essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
    - c. avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale Notarile, ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35 comma 1 lettera s) della L. n. 247 del 31.12.2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private;
  - Che i professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni;
  - Che sulle domande di iscrizione e conferma della stessa decide il Comitato di cui al comma 2 del citato art. 179 ter disp. att. cpc, che ogni tre anni provvede anche alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio;
  - Che al termine di ogni semestre, previa audizione dell'interessato, il Comitato dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi ovvero reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti;
  - Che dunque occorre invitare i Consigli degli Ordini professionali in indirizzo a voler designare un proprio iscritto a comporre il suddetto Comitato che dovrà vigilare sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco dei propri componenti, partecipare alla predisposizione

degli elenchi dei professionisti nonché provvedere ogni tre anni alla revisione dell'elenco stesso per verificare l'attualità e dunque la persistenza dei requisiti richiesti.

Tanto premesso

1. **INVITA** i professionisti interessati a presentare le eventuali domande di iscrizione all'elenco in questione, secondo i modelli allegati alla presente nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 179 ter disp. att. cpc a mezzo pec all'indirizzo: **prot.tribunale.laquila@giustiziacert.it** entro il **30 aprile 2023**;
2. **INVITA** l'Ordine degli Avvocati di L'Aquila, l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di L'Aquila ed il Consiglio Notarile di L'Aquila a comunicare tempestivamente all'indirizzo **prot.tribunale.laquila@giustiziacert.it** il nominativo del rispettivo rappresentante al fine di comporre il Comitato indicato.

Si allegano modulo di domanda di iscrizione e moduli allegati alla domanda.

Si dispone la pubblicazione della presente nota e della modulistica allegata sul sito Web del Tribunale di L'Aquila e si autorizzano gli Ordini professionali in indirizzo a pubblicarla sui rispettivi siti istituzionali e a darne pubblicità con i mezzi opportuni.

L'Aquila **29 MAR 2023**

La Presidente Vicaria

Dott.ssa Alessandra Ilari

